

In particolare il Tribunale Penale di Savona in composizione monocratica, con l'ordinanza 8 febbraio 2013 (consultabile sul sito dello Studio www.studiolegale.it), ha recepito, mediante generico rinvio, le argomentazioni svolte dal P.M. con istanza di sospensione del processo e di remissione degli atti alla Corte Costituzionale.

a) l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 4 della L.R. n. 24/2001, ove prevedono che sono consentiti interventi di recupero dei sottotetti in deroga alla disciplina stabilita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente od in corso di formazione, in deroga ai Piani Regolatori Generali ed ai Piani Urbanistici Comunali vigenti e/o adottati ed alle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti, violerebbero il disposto dell'art. 117, comma 2, lett. 1) della Costituzione nella parte in cui

stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia penale.

Ciò in quanto tale deroga introdurrebbe di fatto una causa di esenzione dalla responsabilità penale e, specificamente, una causa di non punibilità per il reato previsto dall'articolo 44 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia). Esso qualifica come illecito penale un intervento edilizio non conforme alle norme stabilite dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici. Con il che escludendo -- la legge sottotetti -- l'applicabilità della norma incriminatrice nel caso in cui l'intervento sia relativo ai locali sottotetto o comunque, giusta il successivo articolo 4, ad altri volumi o superfici collocati in parti dell'edificio diverse dai sottotetti, violerebbe la riserva e la potestà esclusiva dello Stato in materia penale;

b) l'articolo 2, commi 3 e 8, della L.R. n. 24/2001, ove prevede che gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti sono classificati come ristrutturazione edilizia anche nel caso in cui avvengano con modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde, violerebbe l'art. 117, comma 3 Cost. nella parte in cui riserva allo stato la potestà legislativa per la determinazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio.

Ciò in quanto la legge regionale di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti amplierebbe la categoria della ristrutturazione edilizia -- riconducendo ad essa anche la *"modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde"* -- in

asserito contrasto con la disposizione statale (art. 3 del D.P.R. n. 380/2001) cui è demandata l'individuazione e la definizione delle categorie degli interventi edilizi.

\*\*\*

In ragione di quanto sopra ed in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale per il quale presumibilmente occorreranno alcuni mesi, è opportuno prestare la massima attenzione con riguardo a tutte le pratiche *in itinere* rallentando o, se del caso, sospendendo l'evoluzione della pratica ovvero, in caso di imminente (o appena avvenuto) rilascio del titolo, attendendo prima di dare inizio ai lavori autorizzati.

Infatti, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale, potrebbero sorgere problematiche di non poco conto i cui esiti sono allo stato difficilmente prevedibili.

L'Avv. ci terrà costantemente aggiornati sugli sviluppi della vicenda che potrete comunque consultare in tempo reale all'interno del sito del suo studio.